

STATUTO

NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZOMAGGIORE SS VIA
CONCORDIA 9

Numero REA: SS - 174191

Codice fiscale: 02425320906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL N.68559/38773 DI REPERTORIO	
	Società Cooperativa sociale	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	È costituita, con sede nel comune di Pozzomaggiore, la Società	
	cooperativa sociale denominata "NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e perse-	
	gue l'interesse generale della comunità alla promozione umana	

ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1 della **L. 381/91 lettera a)**.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa ha per oggetto:

- l'erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale, con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soc-

	corso pediatrico, automediche e qualsiasi altro mezzo apposi-	
	tamente attrezzato o allestito anche per il trasporto delle	
	banche del sangue e altri servizi sanitari nca, per il soccor-	
	so a mare, sia in proprio che per conto di enti pubblici che	
	privati;	
	- l'attività di trasporto di anziani, dializzati e disabili ed	
	inserimento presso le relative strutture sanitarie;	
	- la realizzazione e la gestione di attività di servizi alla	
	persona, quali asili nido, baby parking, colonie estive, ludo-	
	teche e simili, servizi di assistenza domiciliare e tutela per	
	anziani e disabili, sia in proprio che per conto di enti pub-	
	blici e/o privati nonché l'organizzazione e la gestione di	
	eventi sociali, incluso servizi di catering e banqueting e	
	servizi di assistenza e di preparazione di pasti per soggetti	
	svantaggiati;	
	- la collaborazione con associazioni di volontariato per lo	
	svolgimento di servizi di soccorso, socio-assistenziali per	
	minori, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti;	
	- la formazione di squadre per il soccorso, anche a mare, e la	
	collaborazione con il servizio di eli-avio-soccorso istituendo	
	squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri e ae-	
	rei, per servizi di antincendio, protezione civile e assisten-	
	za e soccorso stradale;	
	- l'organizzazione per la formazione di corsi di tecniche di	
	soccorso all'interno di strutture pubbliche e private;	

	- la gestione di strutture da adibire al ricovero di persone	
	con particolari problemi come le case famiglia;	
	- la gestione di asili nido;	
	- i servizi consulenziali nel senso più ampio del termine per	
	tutte le attività sopra citate.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà	
	aprire filiali o punti vendita anche all'estero, gestiti di-	
	rettamente o affidati a terzi in gestione e con altre formule	
	previste dalla legislazione del paese ospitante; assumere e	
	gestire partecipazioni in altre società, anche consortili,	
	italiane o estere, qualunque sia l'oggetto sociale, in osser-	
	vanza delle disposizioni di legge vigenti, precisandosi che è	
	espressamente escluso lo svolgimento di tali attività nei con-	
	fronti del pubblico; svolgere il coordinamento tecnico, ammi-	
	nistrativo e finanziario delle società partecipate o del grup-	
	po di appartenenza; in via non prevalente, e comunque con ri-	
	guardo alle sole società partecipate o del gruppo, potrà rice-	
	vere ed effettuare la concessione di finanziamenti e potrà al-	
	tresì ricevere e rilasciare, esclusivamente nell'interesse ed	
	in favore di queste ultime, garanzie, reali e personali, e so-	
	lo nei confronti di banche ed altri intermediari finanziari.	
	Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, banca-	
	rie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili al	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Categorie e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci in prova;
- soci sovventori.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la partecipazione o lo sviluppo di altre attività di impresa o il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Art. 6 – Soci lavoratori	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aven-	
	ti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano ma-	
	turare una capacità professionale nei settori di cui	
	all’oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collabo-	
	razione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana. In considerazione	
	della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la	
	prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo tratta-	
	mento economico e normativo sono disciplinati da apposito Re-	
	golamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed appro-	

	vato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 7 - Soci volontari	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella coo-	
	perativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professio-	
	nali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totali-	
	tà dei soci.	
	Art. 8 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al	

	raggiungimento degli scopi sociali	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, comunque per un periodo non superiore a cinque anni, viene	
	fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in	
	misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed	
	ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite,	
	sempre in misura corrispondente a detta partecipazione	
	all'attività mutualistica.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo	
	amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti	
	dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13	
	del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	il mancato raggiungimento dei requisiti obbligatorio/formativi	
	per essere ammessi come soci ordinari, così come determinati	
	nella delibera di ammissione;	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, comunque non superiore a cinque anni, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti dei soci ordinari.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, in possesso di specifici requisiti morali e professionali, dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-

	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle perso-	
	ne fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	

cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative, associazioni e/o enti di natura pubblica e privata che perseguano un'attività concorrente, identici scopi

sociali ed esplicino nonché di esercitare in proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa, salvo previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e ad eccezione di quegli enti privati o pubblici ove sia in essere un contratto. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate, collegate con le quali si abbia un costante rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, o se interrogata dall'assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottati dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Potranno altresì essere esclusi i soci che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, anche socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	

vamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data

di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Art. 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) il termine minimo di durata del conferimento;

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci. Il valore nominale della singola quota è di Euro 25,00. Il valore complessivo

	delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per Statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statu-	
	to ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società.	
	Art. 24 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute.	
	Art. 25 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	

all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla Legge n. 59/92;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 26 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei sindaci, il Revisore dei conti, se nominati.

Art. 28 - Convocazione Assemblea Soci

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail, messaggistica istantanea, affissione in bacheca con firma del socio per presa visione, 8 giorni prima dell'adunanza.

La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 29 - Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore dei Conti;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci o al Revisore,
- approva i regolamenti interni;
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-

petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario o, in seguito a domanda scritta, su richiesta di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma non oltre 5, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da minimo tre Consiglieri. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 35 - Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-

nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni del C.d.A.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta di intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 37 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 - Compensi agli Amministratori

La carica di amministratore si intende svolta a titolo gratuito salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 39 - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle

	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori genera-	
	li, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 40 - Organo di controllo - Revisore	
	Il Collegio sindacale, sarà nominato nei casi previsti dalla	
	legge o comunque per volontà dell'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Quando ammesso dalla legge, le funzioni del Collegio Sindacale	
	possono essere affidate ad un organo monocratico.	
	L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	

	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Ove l'Assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del se-	
	guente articolo il controllo contabile può essere esercitato	
	da un revisore contabile iscritto nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea,	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per	
	l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se	
	incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati	
	nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, C.C..	
	Il Revisore incaricato del controllo contabile:	
	verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilan-	
	cio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture	

contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 41 - Conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di commercio di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e segg. D. Lgs. n. 5/2003.

Art. 42 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 - Regolamenti

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 30.

**Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità
delle riserve e devoluzione**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di

devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-
nente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.

F.TO ANTONELLO SPANU
F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.